



TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

n. 158/12 R.G.

Il tribunale di Belluno, composto dai magistrati:

dott. Umberto Giacomelli presidente relatore

dott. Federico Montalto giudice

dott. Marcello Coppari giudice

riunito in camera di consiglio nel procedimento per reclamo tavolare proposto con ricorso depositato in data 20.12.2011

dal

notaio dott. [REDACTED] di Padova, nell'interesse del Trust

[REDACTED]

- reclamante -

avverso il decreto n. 179/2011 emesso dal giudice tavolare di Cortina d'Ampezzo in data 25.7.2011

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.- Il notaio dott. [REDACTED] in qualità di notaio rogante dell'atto di dotazione in Trust AI [REDACTED], ha proposto reclamo avverso il decreto n. 179/2011 emesso dal giudice tavolare di Cortina d'Ampezzo in data 25.7.2011 (e notificato al notaio rogante in data 24.10.2011), chiedendone la riforma.

Il reclamante ha esposto che il decreto impugnato ha rigettato la domanda tavolare presentata il 16.3.2011, per chiedere l'intavolazione del diritto di proprietà su beni immobili siti in Cortina d'Ampezzo, a favore del Trust AI [REDACTED].

A corredo della domanda tavolare, il notaio [REDACTED] ha prodotto copia dell'atto di dotazione del Trust AI [REDACTED], in data 19.3.2010 al n. rep. 35.789/18.314.

Nel decreto oggetto del reclamo, il giudice tavolare ha ritenuto:

che in forza della Convenzione dell'Aja 1.7.1985 (resa esecutiva in Italia con legge 16.10.1989 n. 364) il riconoscimento del *trust* nell'ordinamento italiano possa avvenire solo nei limiti dettati dall'art. 13 stessa Convenzione, ossia soltanto qualora si tratti di *trust* costituito in uno Stato che conosca e disciplini il tipo di *trust* in questione, rimanendo escluso, per gli Stati contraenti, l'obbligo di riconoscimento di *trust* privi di collegamenti sostanziali con un ordinamento che prevede l'istituto sul piano materiale, in modo da evitare che il *trust* possa essere indiscriminatamente utilizzato dai cittadini di uno Stato non *trust* in assenza di elementi di collegamento con ordinamenti di *common law* (si veda Decreto Tribunale di Belluno dd. 27.6.2002 n. 529/01 R.G., 2854 Cron.);

che nel caso di specie, si è in presenza di un *trust* meramente interno,

siccome costituito in Italia, su beni siti in Italia (Cortina d'Ampezzo) di proprietà intestata al soggetto costituente residente in Italia (Padova) e in cui lo stesso trustee ha sede legale in Italia (Treviso), onde il criterio di collegamento è rappresentato unicamente dalla legge italiana, sebbene sia stata prescelta come normativa regolatrice la legge di Jersey, Isole del Canale;

che pertanto non sussistono, nella fattispecie in esame, elementi di estraneità, di talché non può essere riconosciuto al "trust" un carattere internazional-privatistico, da ciò discendendo l'inapplicabilità allo stesso della disciplina di cui alla Convenzione dell'Aja 1.7.1985 resa esecutiva in Italia con legge 16.10.1989 n. 364;

che in particolare, con la costituzione in trust le parti abbiano inteso imporre un limite alla disponibilità del trustee, che peraltro risulta essere titolare della proprietà dei beni;

che, in ogni caso, la possibilità di considerare il *trust property* come un patrimonio di destinazione separato dal patrimonio del trustee, intestatario dei beni, integri una manifesta violazione, attuata per volontà delle parti (e non anche per espressa previsione di legge) del principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore prevista dall'art. 2740 c.c., norma imperativa di legge di carattere interno;

che non rileva, in senso contrario, l'art. 2645 *ter* c.c., sia per la peculiarità del sistema favolare rispetto a quella della trascrizione, sia per il ristretto ambito di applicazione della norma citata, relativa a patrimoni destinati alla tutela di interessi riferibili al settore sociale, dimensione cui appare estranea la fattispecie in esame.

Il reclamante - premesso che il Giudice Tavolare, avendo qualificato il Trust A[redacted] quale trust interno, non ha ritenuto sussistenti elementi di estraneità ed ha dunque concluso per l'inapplicabilità della Convenzione dell'Aja - ha posto a fondamento del reclamo alcune considerazioni in merito all'ammissibilità del trust interno.

2.- In via preliminare si deve rilevare che con l'atto istitutivo del Trust A[redacted] il disponente [redacted] ha nominato Trustee del Trust la società [redacted] s.p.a. con sede legale in Treviso (v. atto istitutivo del Trust A[redacted] in data 21.12.2009, rep. 35.240, doc. 6 del reclamante) ed ha provveduto a dotare il Trust della proprietà dei beni indicati nell'atto n data 19.3.2010, designando come beneficiari i discendenti del disponente viventi al termine finale di durata del trust (v. art. 10 dell'atto istitutivo, doc. 3), al fine di "garantire al patrimonio di famiglia continuità storica di valore ed unitarietà di gestione" (v. art. 3 dell'atto istitutivo).

3.- L'introduzione del trust nell'ordinamento italiano deriva dalla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° 7.1985, effettuata con la legge 16.10.1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

Diversamente dai soggetti del nostro ordinamento ai quali è attribuita in via generale la personalità giuridica o comunque la soggettività (società, associazioni, fondazioni o altri enti di diritto interno), con la conseguente attitudine alla titolarità di diritti anche di natura immobiliare (cfr. art. 2659 n. 1 c.c.), il riconoscimento del *trust* da parte dell'ordinamento italiano deve avvenire di volta in volta, a seguito della verifica dei requisiti previsti dalla legge straniera cui è sottoposto e nei limiti stabiliti dalla Convenzione.

L'art. 11 della Convenzione prevede, infatti, che solo il *trust* costituito in conformità alla legge ad esso applicabile (in virtù della scelta del costituente effettuata a norma dell'art. 6, o del criterio residuale di cui all'art. 7) dovrà essere riconosciuto come *trust*, con i conseguenti effetti sostanziali necessari (art. 11, 1° comma) ed eventuali (art. 11, 2° comma).

La validità dell'atto di costituzione di beni in *trust* presuppone dunque la verifica dell'esistenza stessa del *trust*, quale elemento essenziale dell'atto, che può essere considerato giuridicamente esistente solo se risulti costituito secondo le norme dell'ordinamento straniero individuato dalle disposizioni della Convenzione.

Va osservato che, mentre nel nostro ordinamento l'atto di acquisto (o di disposizione) di beni è normalmente un negozio con causa tipica (vendita, permuta, donazione, ecc.), nel caso concreto viene in considerazione un atto tra vivi di "dotazione in *Trust*", ed in particolare di trasferimento in favore del *trust* della proprietà di taluni immobili, alcuni dei quali siti in Comune di Cortina d'Ampezzo.

L'atto in esame si presenta come una dichiarazione unilaterale con cui il disponente [redacted] trasferisce alla società [redacted] s.p.a., nominata *trustee* del *Trust A* [redacted] la piena ed esclusiva proprietà dei beni descritti nell'atto (v. art. 1 - Dotazione, dell'atto 19.3.2010).

Il reclamante non ha negato l'assenza di criteri di collegamento con un ordinamento straniero - e, in particolare, con quello della legge regolatrice (Legge di Jersey Isole del Canale: v. art. 2) - con la conseguenza che, nel caso in esame, ci si trova sicuramente di fronte ad un *trust* interno, in cui tutti gli elementi essenziali (disponente, *trustee*, beneficiari, lo scopo ed i beni oggetto del *trust*) appartengono all'ordinamento italiano, ed ove l'unico elemento di estraneità è costituito dalla legge regolatrice del *trust* scelta dal disponente.

Ciò premesso, va ricordato che la Convenzione non si applica alle "questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al *trustee*" (art. 4 Conv.).

La disposizione richiamata opera una distinzione all'interno della fase istitutiva del *trust*, evidenziando due diversi elementi, distinti quantomeno

sotto il profilo logico, se non anche cronologico: l'atto propriamente istitutivo del *trust* e l'atto di dotazione, con il quale viene disposto il trasferimento al *trustee* dei beni da costituire in *trust*.

Detta disposizione esclude dall'ambito applicativo della Convenzione la fase della costituzione del *trust* con cui si attua il trasferimento dei beni (che potrebbe mancare nel caso in cui il *trustee* ne sia già titolare, come avviene nella c.d. fiducia statica della tradizione romanistica), riconoscendo la piena indipendenza tra le norme applicabili al *trust* e quelle che disciplinano il rapporto di base (testamento, contratto, ecc.): l'atto di dotazione (trasferimento) resta pertanto sottoposto (nei profili sia formali che sostanziali) alla legge designata dalle norme di conflitto ordinarie ad esso applicabili.

I beni da costituire in *trust* vengono quindi attribuiti al *trustee* mediante un atto di trasferimento che ha una propria autonomia, quale ordinario strumento di circolazione dei diritti sui beni (ad es., il testamento o il contratto), ed è soggetto ad una propria disciplina che interferisce con quella del *trust* solo in quanto il trasferimento del bene sia finalizzato alla costituzione di un *trust*.

Tornando alla fattispecie in esame, l'atto di dotazione dei beni al *trust* (trasferimento della proprietà di talune porzioni immobiliari in favore del *trust*), tenuto distinto dall'atto istitutivo del *trust*, è dunque regolato dalla legge individuata dalle norme di conflitto ordinarie (e non dalla legge scelta per regolare il *trust*): in assenza dell'indicazione, da parte del reclamante, di elementi di estraneità - che in concreto non si rinvergono, trattandosi di negozio posto in essere da un soggetto di cittadinanza italiana (residente in Italia) ed avente ad oggetto beni siti in Italia - la legge regolatrice dell'atto non può che essere la legge italiana.

Facendo perciò riferimento ai tipi negoziali propri del nostro ordinamento, non si vede a quale schema causale la parte abbia voluto fare riferimento per operare la dotazione dei beni al *trust*.

L'atto in questione, che si presenta come dichiarazione unilaterale diretta a produrre effetti traslativi, non appare avvicicabile ad alcuno degli schemi negoziali conosciuti dall'ordinamento italiano (vendita, donazione, mandato, ecc.). In particolare, l'atto in esame si configura come trasferimento, da parte del disponente, della proprietà di porzioni immobiliari in favore del *Trust* ██████████ in persona del suo *trustee*.

Poiché la causa dell'attribuzione patrimoniale in favore del *trust* risulta esterna al negozio traslativo - essendo individuata nello scopo del *trust* o nella finalità di gestione-amministrazione cui il *trustee* è tenuto - l'atto in esame si configura dunque come negozio di trasferimento astratto o con causa esterna.

Tuttavia, il nostro ordinamento prevede la causa come requisito di

validità del contratto (artt. 1325 n. 2 c.c. e 1418, 2° comma, c.c.), e non ammette, in via di principio, negozi astratti: i negozi che operano il trasferimento della proprietà o la costituzione di altri diritti, hanno una propria causa e producono effetti reali ed obbligatori insieme. Ed anche nell'ambito del sistema tavolare - dove l'effetto traslativo consegue all'intavolazione - nel caso dell'acquisto o della modificazione di un diritto, l'atto "deve contenere una valida causa" di attribuzione patrimoniale (art. 26, 2° comma, 1. tav.).

Sembra corretto, quindi, ritenere che la validità dell'atto di dotazione del *trust* abbia carattere preliminare rispetto alla validità del *trust* istituito, atteso che, mancando una valida attribuzione dei beni (in ragione della nullità dell'atto di dotazione dei beni al *trust*), non si istituisce un valido *trust*.

Ciò induce a dubitare della validità dello stesso atto istitutivo del *trust*, considerato che la nozione di *trust* accolta dall'art. 2 della Convenzione richiede che "dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee*".

A fronte delle considerazioni sin qui svolte, già formulate da questo Tribunale in una decisione pronunciata in sede di reclamo tavolate (v. decreto in data 25 settembre 2002), è stato replicato che "secondo la più recente lettura dottrinale degli artt. 1324 e 1322 c.c. (che sembra ammettere la costituzione di atti unilaterali atipici), «la configurabilità di negozi traslativi atipici, purché sorretti da causa lecita, trova fondamento nello stesso principio dell'autonomia contrattuale posto dall'art. 1322, comma 2, c.c.» (così Cass. 9 ottobre 1991, n. 10612)", e che "la causa del trasferimento, che è ben lungi dall'essere "astratto", si deve rinvenire nel collegato negozio istitutivo di *trust* (che si concretizza nei suoi scopi proprio attraverso il predetto trasferimento) per il quale la meritevolezza degli interessi realizzati è stata *ex lege* sancita dalla Convenzione de L'Aja del 1985 e dalla disciplina legislativa che ne ha dato esecuzione" (v. Trib. Bologna, 1 ottobre 2003).

In sostanza, secondo questa opinione, nel considerare i due negozi, quello istitutivo del *trust* e quello attributivo dei beni al *trustee*, come negozi distinti ma collegati tra loro, si dovrebbe comunque individuare la causa dell'uno nell'altro; in particolare, non si potrebbe configurare l'atto attributivo dei beni dal disponente al *trust* come negozio traslativo tipico ad efficacia reale, bensì dovrebbe ritenersi che la causa di questo negozio vada ravvisata nell'atto istitutivo del *trust*.

Tuttavia, se la causa dell'attribuzione al *trustee*, si deve rinvenire non nel negozio di trasferimento in sé, bensì nel collegato atto unilaterale istitutivo del *trust*, allora il negozio traslativo non ha una causa propria ma la trova soltanto nell'atto istitutivo del *trust*; a sua volta, però, l'atto istitutivo, per la stessa definizione che ne dà l'art. 2 della Convenzione, presuppone che dei beni "siano stati posti sotto il controllo del *trustee*", e quindi richiede che sia valido

il negozio attributivo dei beni al *trustee*; con la conseguenza che - se il negozio attributivo trova la sua causa nell'atto istitutivo del *trust*, e se l'atto istitutivo del *trust* presuppone, a sua volta, il negozio attributivo dei beni - ciascuno dei due negozi non è dunque valido in sé, ma solo in quanto sia valido l'altro negozio: ciascun negozio troverebbe la propria giustificazione causale nell'altro.

Orbene, a tale opinione è facile opporre che il collegamento negoziale, espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., è un meccanismo, attraverso il quale le parti perseguono un risultato unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di negozi "i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi"; pertanto, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i negozi, "non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica" (v. Cass. 10 luglio 2008, n. 18884; cfr. Cass. 25 agosto 1998, n. 8410, Cass. 12 luglio 2005, n. 14611), restando conseguentemente soggetto "alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale" (v. Cass. 22 marzo 2013, n. 7255).

IL  
L  
Ne consegue che, in assenza di elementi di estraneità della fattispecie, l'atto di dotazione dei beni al *trust*, integralmente soggetto alla legge italiana, non può essere considerato valido senza una propria ed autonoma causa giustificativa dell'attribuzione dei beni al *trustee*.

Con un ulteriore rilievo, si deve sottolineare come, a norma dell'art. 15 della Convenzione, la legge regolatrice del *trust* non può ostacolare l'applicazione delle norme imperative dell'ordinamento competente a regolare il diverso rapporto con il quale il *trust* interferisce, che stabiliscono il quadro inderogabile entro il quale i rapporti nascenti dal *trust* devono svolgersi: tra queste materie l'art. 15 include espressamente la disciplina del trasferimento della proprietà, per cui la legge regolatrice del *trust* deve essere necessariamente coordinata con le norme inderogabili della *lex rei sitae* che riguardino il trasferimento e la costituzione dei diritti sulla cosa: nel caso concreto, la legge regolatrice del *trust* non può quindi derogare alle norme imperative dell'ordinamento italiano che regolano gli atti di trasferimento della proprietà e dei diritti reali immobiliari (tra cui quelle generali, che sanzionano con la nullità la mancanza di una causa del negozio traslativo, e quelle particolari del sistema tabolare, che attribuiscono natura costitutiva all'iscrizione nei libri fondiari; con l'ulteriore conseguenza che il *trust* non potrebbe essere costituito ove la *lex rei sitae* non consenta il trasferimento della proprietà fiduciaria tipica dell'istituto).

4.- Il reclamante ha sostenuto che il *Trust A* [REDACTED] è riconoscibile ai

sensi della Convenzione dell'Aja.

Pur ammettendo che la presenza di un elemento di estraneità rispetto all'ordinamento interno costituisce un presupposto naturale del *trust*, ad avviso del reclamante dovrebbe tuttavia ritenersi sufficiente ad integrare tale elemento la mera volontà del disponente di sottoporre il *trust* ad una legge straniera.

In proposito, il reclamante ha evidenziato come debba ritenersi consentito costituire un *trust* in Italia, in quanto ai cittadini degli Stati firmatari viene data la possibilità di scegliere la legge che disciplini il *trust*, attraverso la quale vengono introdotte nell'ordinamento norme di diritto sostanziale che devono integrare le norme di diritto interno. Secondo tale opinione, scopo della Convenzione è quello di affermare la possibilità di riconoscimento dei *trust* nell'ambito degli ordinamenti di *civil law*, per cui non sarebbe sufficiente rilevare il carattere interno di un *trust* per non riconoscere effetto alla scelta della legge straniera.

Il reclamante ha rilevato come, in base al decreto impugnato, sarebbe vietata la costituzione di un diritto reale atipico nell'ambito della disciplina di un *trust* puramente interno, mentre pienamente lecita sarebbe tale costituzione nell'ambito di un *trust* straniero; un *trustee* italiano non potrebbe acquisire la disponibilità di un bene per i fini del *trust*, mentre tale disponibilità potrebbe essere acquisita da un *trustee* straniero.

I sostenitori di questa opinione ritengono incostituzionale, per irragionevole disparità di trattamento, un'interpretazione che neghi ai cittadini italiani facoltà e diritti invece riconosciuti ai cittadini stranieri; si dovrebbe ritenere, in sostanza, che se l'effetto pratico del *trust* riguarda beni presenti sul territorio italiano ed è riconosciuto a favore di soggetti stranieri, identico effetto debba essere ammesso anche per i cittadini italiani, altrimenti si configurerebbe una situazione ingiustificatamente discriminatoria nei confronti del cittadino italiano, tale da configurare una violazione del principio di eguaglianza.

5.- Le censure, che per la loro connessione logico-giuridica debbono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

Con riferimento alla questione dell'ammissibilità del c.d. *trust* interno, si possono svolgere le seguenti considerazioni, nei limiti dell'indagine strettamente necessaria ai fini della decisione.

La Convenzione dell'Aja del 1° 7.1985 "stabilisce la legge applicabile al *trust* e regola il suo riconoscimento" (art. 1 Conv.) negli ordinamenti che originariamente non conoscono tale istituto "creato dai tribunali di equità dei paesi della *Common Law*".

A norma dell'art. 2, 1° comma, della Convenzione, per *trust* si intendono i "rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o

*mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico (...) I beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*".

A favore dell'ammissibilità del *trust* interno vengono solitamente invocati alcuni argomenti desumibili nella Convenzione.

Tra questi vi è indubbiamente il disposto dell'art. 6, il quale stabilisce che "il *trust* è regolato dalla legge scelta dal costituente", e che, qualora la legge scelta "non preveda l'istituzione del *trust*", "tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7": i sostenitori del *trust* interno leggono la disposizione nel senso che la scelta della legge applicabile è sempre consentita anche in assenza di altri elementi di internazionalità del rapporto, dato che il solo caso in cui la scelta della legge applicabile al *trust* deve essere disattesa in favore di criteri obiettivi di collegamento è quello in cui essa cade su un ordinamento che non prevede il *trust*.

La tesi affermata dal reclamante presuppone che l'avvenuta ratifica della Convenzione, senza riserve da parte del nostro ordinamento, abbia determinato l'esplicita accettazione del sistema da questa determinato, per cui un cittadino italiano o un semplice residente in Italia potrebbe istituire un *trust* e ottenere tutela giurisdizionale a difesa dei propri diritti nascenti dal *trust*, sottoponendolo però alla legge di un Paese che conosca tale istituto. Il mancato inserimento in sede di ratifica della riserva prevista dall'art. 21 della Convenzione, che consente la limitazione dell'ambito di applicazione della stessa ai soli *trust* la cui validità fosse regolata dalla legge di uno Stato contraente, manifesterebbe l'impegno dell'Italia al riconoscimento dei *trust* quale che sia la legge regolatrice.

Seguendo l'opinione del reclamante, la Convenzione dovrebbe dunque portare al riconoscimento anche di quei *trust* che non sono "esteri", i cui elementi essenziali si trovano tutti nell'ambito dello Stato dove il riconoscimento è domandato.

Contro questa ricostruzione, è stato rilevato che lo scopo della Convenzione è quello di permettere ai *trust* costituiti nei paesi di *common law* di operare anche nei sistemi di *civil law*, in particolare nei sistemi dell'Europa continentale: ne è derivata una Convenzione che, accanto alla creazione di norme comuni di diritto internazionale privato (di conflitto) sul *trust* (v. Capitolo II, Legge applicabile), prevede il riconoscimento, da parte dei paesi firmatari che non conoscono il *trust*, degli effetti di un istituto estraneo al loro sistema tradizionale (v. Capitolo III, Riconoscimento).

Tale finalità non può essere confusa con quella, evidentemente diversa e più ampia, di introdurre surrettiziamente il *trust* all'interno di ordinamenti che per tradizione non lo prevedono.

Infatti, la Convenzione dell'Aja, pur con le particolarità evidenziate,

rimane pur sempre una Convenzione in tema di conflitti di leggi e non ha assunto il carattere di Convenzione di diritto sostanziale uniforme.

Essa si limita a fornire una definizione convenzionale dell'istituto oggetto del riconoscimento (il cui contenuto minimo è descritto dagli artt. 2 e 11) al solo fine di qualificare gli elementi essenziali della fattispecie, la cui presenza costituisce il presupposto di applicazione della Convenzione stessa. Nel caso concreto, una volta compiuta positivamente questa valutazione, interviene la regola di conflitto che individua la legge applicabile: ma è la Convenzione, e non questa legge, a stabilire se si tratta o meno di un *trust*.

Per effetto della ratifica della Convenzione, dunque, il *trust* è riconosciuto anche nel nostro ordinamento. Ma ciò avviene soltanto nei limiti dettati dall'art. 13 della Convenzione ("nessuno Stato è tenuto a riconoscere un *trust* i cui elementi importanti - ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione, della residenza del *trustee* - sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del *trust*"), e cioè solo quando si tratti di un *trust* costituito in uno Stato che conosca e disciplini il tipo di *trust* in questione: il tenore della disposizione richiamata esclude, per gli Stati contraenti, l'obbligo di riconoscimento dei *trust* privi di collegamenti sostanziali con un ordinamento che prevede l'istituto sul piano materiale, in modo da evitare che il *trust* possa essere indiscriminatamente utilizzato dai cittadini di uno Stato non *trust* in assenza di elementi di collegamento con ordinamenti di *common law*.

Un chiaro segnale in tal senso si ricava dai lavori preparatori del testo dell'art. 13 della Convenzione, la cui formulazione è evidentemente volta ad impedire che l'istituto in esame venga utilizzato in situazioni meramente interne nei paesi non *trust* quando manchi un collegamento di particolare intensità con ordinamenti che conoscono l'istituto, mentre non presuppone un collegamento obiettivo tra legge scelta dal disponente e fattispecie concreta (ad esempio, un italiano potrebbe costituire un *trust* di diritto nordamericano su un immobile sito in Inghilterra), né impedisce la costituzione di un *trust* interno ad un paese di *common law*.

E ciò principalmente perché il *trust* non può essere meccanicamente trapiantato nel vuoto normativo di un ordinamento di *civil law*, come accadrebbe anche nel nostro caso - se si seguisse l'interpretazione prospettata dal reclamante - in assenza di specifiche disposizioni volte al recepimento dell'istituto nel diritto interno ed al suo coordinamento con il sistema del diritto civile (diversamente da quanto avvenuto in altri ordinamenti, come quello francese, ove è stato introdotto il contratto di *fiducie*, con la legge 19 febbraio 2007, n. 2007-211).

Sul punto, nella Relazione al Disegno di legge n. 1934, di ratifica della

Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, presentato dal Ministro degli Affari Esteri in data 24.11.1987 (Atti parlamentari della Camera dei Deputati della X Legislatura) vengono formulate le seguenti considerazioni: "La convenzione, di cui si propone la ratifica, non è in alcun modo diretta ad introdurre il *trust* nel nostro sistema giuridico come strumento di autonomia privata aperto a tutti. Il suo scopo è rigorosamente limitato a facilitare nel nostro territorio le operazioni di *trusts* costituiti all'estero in conformità con il locale sistema giuridico"; (...) "perché occorre fornire agli operatori esteri quella certezza di riconoscimento che solo la legge può fornire" (pg. 2). "La convenzione fissa solo il livello minimo di riconoscimento, lasciando che gli Stati aderenti possano riconoscere con maggior larghezza nel proprio diritto interno gli effetti di *trusts* esteri" (pg. 4).

In merito all'art. 13, nella Relazione si legge: "il riconoscimento degli effetti del *trust* deve essere circondato da opportune cautele onde evitare una utilizzazione dello stesso al di fuori dell'ipotesi dei rapporti genuinamente transnazionali. A questa necessità provvede l'art. 13 che esclude dal riconoscimento quei *trusts* i cui elementi significativi siano connessi più strettamente con l'ordinamento in cui il riconoscimento deve essere effettuato, piuttosto che con quello dalla cui legge siano disciplinati ai sensi del capitolo I della convenzione" (v. pg. 4 della Relazione al disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 25.3.1986 dal Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia e con il Ministro dell'Industria).

Pertanto, la Relazione indica espressamente che lo Stato italiano ha soltanto inteso favorire gli investimenti in Italia da parte dei cittadini di Paesi i cui ordinamenti conoscono la figura del *trust*, in fattispecie effettivamente transnazionali, senza voler introdurre il *trust* nel nostro sistema giuridico come strumento di autonomia privata aperto a tutti.

Più recentemente, nel Disegno di legge n. 2284 presentato dal Ministro della giustizia alla Presidenza del Senato il 15.7.2010 (Atto Senato n. 2284, XVI Legislatura), di delega al Governo al fine di apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia, è stato rilevato - a proposito dell'orientamento che "consente di sottoporre alla legge straniera anche fattispecie e rapporti prevalentemente localizzati in Italia, in forza del principio di autonomia nella scelta della legge applicabile al *trust*" - che; "sebbene la prassi italiana in materia di *trust* al momento si giovi di questa apertura, lo strumento internazionalprivatistico ora ricordato non impone all'Italia l'obbligo di riconoscere *trust* interamente localizzati nel nostro territorio".

E' quindi evidente che l'art. 13 si configura come una previsione normativa che richiede un'apposita disposizione di adattamento ordinario, che nel caso dell'Italia non è stata emanata, essendosi il legislatore limitato a

recepire la Convenzione con ordine di esecuzione, che per definizione produce le sole norme interne indispensabili all'adempimento degli obblighi internazionali assunti, con la conseguenza che non si sono prodotte nell'ordinamento le modifiche necessarie per permettere il riconoscimento dei *trust* interni, la cui introduzione non è richiesta per rispettare gli obblighi imposti dalla Convenzione.

In sostanza, con la ratifica della Convenzione lo Stato italiano si è obbligato verso gli altri Stati contraenti a riconoscere i *trusts* effettivamente internazionali, ma non ha assunto alcun obbligo di riconoscimento dei *trust* interni, in ordine ai quali nessuno Stato aderente alla Convenzione ha interesse a lamentare il mancato riconoscimento da parte dell'Italia.

L'art. 13 comporta quindi l'introduzione, in sede di riconoscimento del *trust*, di limiti più ristretti rispetto a quelli, più ampi, previsti dall'art. 6 per l'individuazione della legge applicabile, consentendo di rifiutare il riconoscimento di un *trust* che, negli elementi più significativi, indipendenti dalla volontà dello stesso disponente (quali la situazione dei beni e la nazionalità e residenza dei soggetti interessati, ed in particolare dei beneficiari), possa essere considerato meramente interno ad uno Stato che non conosce l'istituto.

E' stato correttamente osservato che il limite così introdotto opera in modo oggettivo e generale, sia perché prescinde dall'intenzione fraudolenta delle parti di sottrarsi alle disposizioni interne sottoponendo artificialmente la fattispecie ad una diversa legge ritenuta preferibile (c.d. frode alla legge), sia perché non attribuisce rilievo al risultato concreto cui si perviene ma al semplice fatto dell'impiego del *trust* in assenza di elementi di estraneità.

Sebbene anche nell'art. 13 il riconoscimento sia tenuto distinto rispetto all'individuazione della legge applicabile, i due momenti sono strettamente connessi, per cui la norma impone, sia pure indirettamente, un limite all'autonomia privata del *settlor*. Il disponente avrebbe dunque la più ampia facoltà di scelta della legge applicabile - purché individui una legge che conosce l'istituto (artt. 5 e 6, 2° comma, della Convenzione) - ma lo Stato non è sempre e necessariamente tenuto a riconoscere il *trust*.

Se si dovesse ritenere che l'art. 13 introduce un mero potere discrezionale (e non un obbligo) di rifiutare il riconoscimento - potere che parte della dottrina ritiene spettare esclusivamente al giudice (poiché lo Stato non lo ha esercitato in via preventiva) - è indubitabile che il riconoscimento non può essere operato nei casi in cui nessuno degli elementi significativi del *trust* presenti caratteri di estraneità rispetto all'ordinamento italiano.

Il potere di rifiutare il riconoscimento è dunque legittimamente esercitato quando sia i soggetti, sia i beni, sia lo scopo del *trust* siano localizzati in uno Stato che non conosce l'istituto. E tale situazione si verifica

nella fattispecie concreta, dove l'unico elemento di estraneità è costituito dalla scelta del disponente di applicare la *Jersey Law*, mentre i dati di fatto del *trust* non risultano collegati né con quello specifico ordinamento né con altri ordinamenti stranieri.

In assenza di qualsiasi ragionevole e legittima giustificazione del ricorso all'istituto - certo non ravvisabile nella mera volontà del disponente di "garantire al patrimonio di famiglia continuità storica di valore ed unitarietà di gestione" (v. art. 3 dell'atto istitutivo) - va dunque escluso il riconoscimento del *trust* cui si riferisce l'atto in esame.

Non si può non rilevare, del resto, come, una volta riconosciuta alla Convenzione dell'Aja la natura di convenzione di diritto internazionale privato, si debba richiedere necessariamente, quale presupposto per la sua applicazione, la presenza, nella fattispecie concreta, di elementi oggettivi di estraneità, ulteriori rispetto alla mera scelta della legge straniera da parte del disponente.

A questo proposito, si debbono condividere le osservazioni svolte da quella parte della giurisprudenza (Trib. Velletri, 29 giugno 2005: «nel sistema internazionalprivatistico non è possibile concedere alle parti l'opportunità di scegliere una legge regolatrice diversa da quella cui tutti gli elementi della fattispecie fanno riferimento. Una simile scelta non può non ritenersi invalida nella misura in cui miri ad impedire l'applicazione di norme imperative della *lex fori*»; cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 1999 e 14 luglio 1999) che ha affermato la nullità della clausola, contenuta in atto istitutivo di un *trust* interno, di scelta della legge straniera, nullità che comporta l'applicazione del diritto italiano a tutta la fattispecie, e che non si riconnette esclusivamente ad eventuali intenti fraudolenti dell'autore dell'atto, quanto, in generale, alla violazione della norma sulla possibilità di scelta della legge applicabile al *trust*, prevista dall'art. 6 Convenzione dell'Aja.

Tale disposizione opera come la regola già presente nell'art. 3 della Convenzione di Roma del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ora contenuta nell'art. 3 del Regolamento (Ce) n. 593/2008, c.d. Roma I, dal cui ambito di applicazione sono espressamente esclusi i *trust* (art. 1, par. 2, lett. h), perché, riguardo ad essi, la disciplina di riferimento ai fini della scelta della legge applicabile è, appunto, la Convenzione dell'Aja: queste disposizioni sulla possibilità di scelta della legge applicabile alle fattispecie negoziali sono collocate in testi contenenti regole di diritto internazionale privato e, dunque, presuppongono "circostanze che comportino un conflitto di leggi", come è enunciato nello stesso art. 1 del Regolamento n. 593/2008.

In sostanza, l'operatività dello strumento della scelta del diritto applicabile presuppone l'esistenza di una fattispecie con effettivi elementi di internazionalità, per cui i soggetti italiani che concludono un negozio destinato

ad essere eseguito in Italia (e dunque un negozio privo di elementi di collegamento con altri Stati), non possono sottrarre il negozio all'applicazione della legge italiana.

Va altresì rilevato che - a fronte dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal reclamante a sostegno della propria tesi - le questioni esaminate non possono certo considerarsi pacificamente risolte, in assenza, sul punto, di una decisione della giurisprudenza di legittimità, essendo numerosi i provvedimenti di merito che hanno escluso l'ammissibilità del *trust* interno (v. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 1999 e 14 luglio 1999; Trib. Napoli, 1 ottobre 2003; App. Napoli, 27 maggio 2004; Trib. Velletri, 29 giugno 2005; oltre al già menzionato decreto del Tribunale di Belluno in data 25 settembre 2002).

6.- Sulla base di tali considerazioni, va rilevato che, nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad *trust* interno - sotto entrambi i profili dell'atto istitutivo e dell'atto di costituzione dei beni in *trust* - il quale non può quindi trovare riconoscimento ai sensi dell'art. 13 e non può produrre gli effetti previsti dagli art. 2 e 11 della Convenzione.

La decisione adottata dal giudice tavolo, oggetto del reclamo, risulta pertanto corretta.

Si deve infine osservare come l'esclusione dall'ambito di applicazione della Convenzione delle fattispecie meramente interne al nostro ordinamento non viene a produrre risultati contrastanti con il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, per l'asserita esclusione dei cittadini italiani da uno strumento utilizzabile in Italia dagli stranieri.

Infatti, l'effettiva presenza di elementi di collegamento con un ordinamento che conosce il *trust*, quale presupposto per l'applicabilità dell'istituto nel nostro ordinamento, configura una fattispecie oggettivamente diversa da quella puramente interna - come avviene in tutti i casi in cui, in presenza di elementi di estraneità, trovano applicazione le norme di diritto internazionale privato - tale da rendere ragionevole e giustificata la diversità di trattamento derivante dall'applicabilità della Convenzione alla prima e non alla seconda situazione.

Da un lato, quindi, anche ad uno straniero non è permesso istituire un *trust* in Italia, se non sussiste un effettivo collegamento con un ordinamento che conosce il *trust* in questione; e d'altra parte, se è vero che un cittadino inglese può costituire in *trust* un immobile sito nel territorio italiano, anche un cittadino italiano non incontra il limite dell'art. 13 se intende costituire un *trust* su beni che si trovano in Inghilterra.

L'accoglimento dell'interpretazione della Convenzione che esclude il riconoscimento del *trust* interno non comporta quindi alcuna violazione del principio di uguaglianza nei confronti dei cittadini italiani, ai quali non è

preclusa la costituzione di trusts i cui elementi importanti siano strettamente connessi a Stati che prevedono l'istituto in questione.

In via generale, anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità sollevati con riferimento a disposizioni che favoriscono i soggetti residenti in Paesi stranieri, rispetto a quelli residenti in Italia, ritenendo non equiparabili le due diverse posizioni (v. Cass. 28 maggio 2004, n. 10378).

Anche con riferimento a quest'ultimo ordine di considerazioni, la domanda proposta non può dunque trovare accoglimento, con conseguente definitivo rigetto del reclamo.

P.Q.M.


Il Tribunale di Belluno, pronunciando sul reclamo proposto avverso il decreto n. 179/2011 emesso dal giudice tavolare di Cortina d'Ampezzo in data 25.7.2011, visti gli artt. 126 e ss. della legge tavolare, così provvede:

rigetta il reclamo;


dispone la trasmissione degli atti al giudice tavolare di Cortina d'Ampezzo per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 131 della legge tavolare.

Si comunichi al giudice tavolare ai sensi dell'art. 130 della legge tavolare.

Così deciso in Belluno, 16.1.2014.

IL CASO 


Il presidente  
dott. Umberto Giacomelli



Depositato in Cancelleria in data



UFFICIO TAVOLARE  
È copia conforme all'originale.  
Cortina d'Ampezzo, 9 LUG. 2014  
L'AUTANTE TAVOLARE  
Dr.ssa P. Gessini



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Agnese DAN  
Dan



Belluno, li 10 FEB. 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Agnese DAN  
Dan